

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GEMELLAGGI E DEI PATTI DI AMICIZIA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 26/07/2022

Premesse:

Il processo di costruzione dell'Unione Europea parte dalla necessità di garantire al continente europeo prima di tutto la pace, un ordine politico e uno sviluppo economico ma anche la costruzione di una "Europa dei popoli".

Il movimento per i gemellaggi nasce subito dopo il 1945 con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo pacifico dell'Europa e all'integrazione fra i Paesi dell'Unione. Anche l'ONU, a livello mondiale, ha incoraggiato i gemellaggi considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate. Un gemellaggio è l'unione tra due comunità che cercano di instaurare fra loro legami di amicizia, collaborazione e confronto allo scopo di cooperare e collaborare in diversi settori e di stabilire rapporti duraturi nel tempo. Il gemellaggio, dunque, è una forma di cooperazione europea e mondiale.

Esso rappresenta un impegno a lungo termine tra i partner e una forma di sostegno reciproco. Essendo un accordo a lungo termine è fondamentale garantire che l'accordo sia riesaminato regolarmente per assicurarsi che risponda alle esigenze attuali. I valori fondamentali di un gemellaggio sono l'amicizia, la pace e la cooperazione.

Oggi, il gemellaggio contribuisce a creare un senso di identità europea e mondiale comune e a sviluppare un senso di cittadinanza allargato. Consente la creazione di una rete di legami diffusa e capillare, non limitata all'area europea, sostenendo lo stabilirsi di rapporti solidali anche con paesi esterni all'Unione.

Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura è necessario che popoli e comunità diversi, per tradizione, lingua e cultura, riescano a crescere assieme conoscendosi, confrontandosi e realizzando sogni e progetti condivisi. Coinvolgendo direttamente i cittadini, il gemellaggio favorisce il processo di integrazione europea promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l'arricchimento reciproco, contribuendo quindi alla definizione dell'identità comune europea.

Il gemellaggio, realtà oggi giorno consolidata in Europa, visto il numero elevato di città tra loro legate grazie ad esso, si concretizza tramite la collaborazione tra le autorità locali e i cittadini e costituisce pertanto una dimostrazione concreta di partecipazione civica attiva, favorendo lo scambio di esperienze per quanto concerne le tematiche di rilevanza europea e offrendo un'occasione unica di conoscenza della vita quotidiana, delle tradizioni e della cultura dei cittadini delle altre nazioni.

Articolo 1 - Obiettivi e strumenti

1. Il Comune di Lonato del Garda con questo Regolamento si propone di disciplinare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione, la cooperazione e lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, più o meno vincolante. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di favorire l'avvicinamento dei popoli sensibilizzando la cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e favorendone una sua larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative con particolare riguardo ai giovani e alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc..

Articolo 2 - Riferimento ai diritti fondamentali

1. Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali della città di Lonato del Garda si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione Europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

Articolo 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori nazionali ed internazionali

1. Il Comune di Lonato del Garda ritiene che, per la propria comunità, sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, culturali, economiche, storico-politiche, per la presenza di comunità di origine lonatese o perché da esse sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio lonatese, presentano elementi di affinità con l'identità storico-antropologica della città di Lonato del Garda. Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore "identitario" di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo della cultura, dell'economia, della scuola, dell'università e della ricerca, dei servizi sociali e della sanità, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.
2. Le relazioni con città e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.
3. Le relazioni che il comune di Lonato del Garda intende intraprendere e favorire sono le seguenti:
 - Patto di gemellaggio (Twinning);
 - Patto di amicizia (Friendship Agreement).

Articolo 4 - Patto di gemellaggio (twinning)

1. Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi. È finalizzato alla condivisione di rapporti sociali, culturali ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.
2. Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Lonato del Garda per affinità demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza in esse di comunità di origine lonatese.
3. La Giunta comunale, con deliberazione motivata, approva, anche su proposta di terzi, la proposta di gemellaggio da sottoporre al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione del Patto di gemellaggio e definisce le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 131 del 05/06/2003, due mesi prima della firma ufficiale del Patto di Gemellaggio, l'Amministrazione Comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero degli affari esteri e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti:
 - a) Delibera del Consiglio Comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
 - b) copia del testo del "Giuramento di gemellaggio" da sottoscrivere d'intesa con la città partner;
 - c) il programma delle attività del gemellaggio;
 - d) nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione Europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.
5. Tale obbligo di trasmissione è previsto dalla stessa L. n. 131/2003, anche per la sigla di protocolli di intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.
6. Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.
7. Per ogni gemellaggio può essere costituito un Comitato di Gemellaggio, alla cui disciplina si rinvia agli artt. 7 e seguenti del presente Regolamento, con il compito di definire e gestire un programma di attività annuale.
8. Ciascun Patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Giunta Comunale dopo venti anni. Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto. Dopo il primo rinnovo e trascorsi ulteriori venti anni, il Consiglio Comunale potrà deliberare il mantenimento del gemellaggio con un ulteriore rinnovo del Patto di gemellaggio.

Articolo 5 - patto di amicizia (friendship agreement)

1. Il "*Patto di amicizia*" costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città al fine di garantire: una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio; una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.
2. Nel Patto di amicizia, le parti si impegnano, in condizione di reciprocità, a: favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale; dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini; favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.
3. La Giunta comunale, con deliberazione motivata, approva, anche su proposta di terzi, la proposta di "Patto di amicizia" da sottoporre al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione del "Patto di amicizia" e ne definisce le ragioni e i contenuti.
4. Il Patto viene confermato ogni cinque anni con delibera di Giunta che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.

Articolo 6 - Stipula

1. I patti di gemellaggio e di amicizia potranno essere stipulati solamente dopo l'avvenuta approvazione da parte degli organi competenti delle relative città.

Articolo 7 - Comitato di Gemellaggio e Patto di Amicizia

1. Per ogni singolo rapporto di Gemellaggio o Patto di Amicizia potrà essere costituito un Comitato, nominato dal Sindaco, a cui viene assegnato il compito di promuovere tutte le attività necessarie a valorizzare il rapporto di gemellaggio e di amicizia, lo scambio di contatti e iniziative di definire nonché gestire un programma di attività.
2. Il Sindaco nomina con proprio atto il Comitato di Gemellaggi, composto da quattro Consiglieri, di cui n. 2 della maggioranza e n. 2 della minoranza consiliare proposti dai rispettivi capigruppo, oltre ad altri componenti che rappresentino il settore culturale e/o economico che si intende valorizzare con il rapporto di gemellaggio e il patto di amicizia.
3. Il Sindaco è membro di diritto e assume le funzioni di Presidente, che può delegare anche ad altro componente del Comitato. La partecipazione al Comitato per i gemellaggi è da intendersi a titolo volontario e gratuito.

Articolo 8 - Funzionamento del Comitato per i Gemellaggi e Patto di Amicizia

1. Il Comitato costituisce un organismo interno al Comune.
2. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui al presente regolamento, il Comune può iscrivere ogni anno nel proprio bilancio un apposito stanziamento di spesa.
3. Il Comitato, tramite il Comune, può ricevere finanziamenti anche da enti, associazioni, aziende o privati attraverso contributi annuali o a singole iniziative.
4. Il Comitato rimane in carica cinque anni e decade in concomitanza con la scadenza della carica del Sindaco.

Articolo 9 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio.